



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 07/07/2020
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/09/2020

INDICE
TITOLO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	PRINCIPI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 3	FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE
ARTICOLO 4	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NUOVO METODO TARIFFARIO
ARTICOLO 5	GESTORE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 6	ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
ARTICOLO 7	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ARTICOLO 8	PRINCIPIO DI TRASPARENZA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI
ARTICOLO 9	EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI
ARTICOLO 10	LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 11	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 12	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 13	PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 14	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 15	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTATA A TARIFFA
ARTICOLO 16	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ARTICOLO 17	ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 18	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI
ARTICOLO 19	UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ARTICOLO 20	CONFERIMENTI MINIMI

TITOLO II

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 21	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ARTICOLO 22	COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LE UTENZE AD USO ABITATIVO
ARTICOLO 23	AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI
ARTICOLO 24	AGEVOLAZIONE PER UTENZA DOMESTICA IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO
ARTICOLO 25	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ARTICOLO 26	DONAZIONI ANTI SPRECO PER FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALI
ARTICOLO 27	RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
ARTICOLO 28	RIDUZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 29	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 30	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ARTICOLO 31	TARIFFA GIORNALIERA
ARTICOLO 32	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

TITOLO III

DICHIARAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

ARTICOLO 33	DICHIARAZIONE DELL' UTENTE
ARTICOLO 34	VERIFICHE E CONTROLLI
ARTICOLO 35	FATTURAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO
ARTICOLO 36	RISCOSSIONE
ARTICOLO 37	SANZIONI
ARTICOLO 38	RIMBORSI
ARTICOLO 39	CONTENZIOSO
ARTICOLO 40	AUTOTUTELA

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 41 NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ARTICOLO 42 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE (aggiornate all'art. 58
quinquies della Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 di conversione del Decreto Legge n.124/2019)

ALLEGATO B)

MISURE AGEVOLATIVE TRIBUTARIE STRAORDINARIE, ATIPICHE E URGENTI A
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ANNO 2020.

ALLEGATO C)

MISURE AGEVOLATIVE TRIBUTARIE STRAORDINARIE ATIPICHE E URGENTI A
FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE.

TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, approvato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione della Tariffa rifiuti istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione del servizio di igiene urbana. Il comma 668 della precitata normativa riconosce infatti ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*.

2. L'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni normative relative alla componente TARI, Tassa sui Rifiuti, diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, che rimangono attualmente in vigore.

3. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Aprile 2017, sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea.

4. Il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati nel territorio del Comune di Malnate avviene nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate:

- a) la normativa comunitaria (*Principi dell'Economia Circolare*);
- b) la normativa nazionale in particolare il Decreto Legislativo n.152/2006 (*Codice dell'Ambiente*);
- c) la Legge 4 Ottobre 2019 n. 117 *“Delega al Governo per il recepimento delle Direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea”*;
- d) la normativa della Regione Lombardia in materia di gestione dei rifiuti;
- e) le deliberazioni ed altri provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);
- f) del Regolamento comunale di Igiene Urbana vigente;
- g) del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune ed il Gestore del servizio di igiene urbana, affidato in concessione a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- h) della Carta di qualità dei servizi;
- i) dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

a) Principio Comunitario dell'Economia Circolare e salvaguardia dell'Ambiente

1. Il Comune di Malnate conforma la gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani e Assimilati al principio comunitario dell'*Economia Circolare*, alla *programmazione nazionale e regionale* in materia ed agli obiettivi dichiarati da ARERA, promuovendo azioni e strategie che consentano:

- la riduzione della produzione di rifiuti da conferire in discarica e dei rifiuti indifferenziati non adatti al riciclaggio (*principio di prevenzione*);
- di promuovere l'uso sostenibile durevole ed efficiente delle risorse ambientali e territoriali;
- lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici e idrici;
- la riduzione degli impatti ambientali anche ad esempio mediante l'utilizzo di prodotti biologici nelle mense scolastiche;
- la salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
- l'utilizzo di materiali riciclati ed altresì il loro recupero, contrastandone la dispersione nell'ambiente (laghi, fiumi, città);
- l'adozione di metodologie per l'uso razionale delle risorse naturali;
- azioni contro lo spreco di alimenti al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
- iniziative di informazione volte all'educazione ambientale finalizzata alla condivisione delle "*migliori pratiche*" per la protezione dell'ambiente e la salute umana, anche da divulgare sul sito internet comunale ed al fine di sensibilizzare sull'importanza dei comportamenti di ciascuno di noi su una gestione sostenibile dei rifiuti;
- coinvolgimento attivo dei cittadini ed operatori economici nella realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale;
- l'adozione di misure per fronteggiare emergenze epidemiologiche in grado di tutelare tutti i soggetti interessati nel rispetto delle prescrizioni ARERA e della normativa nazionale.

b) Piano Nazionale e Regionale di Gestione dei Rifiuti (PNPR-PRGR)

1. Il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNPR) si occupa della programmazione a livello nazionale nel campo della riduzione dei rifiuti svolgendo azione di monitoraggio delle misure attuate dai Comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti anche mediante il loro riciclo.

2. Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) intende qualificare la gestione dei rifiuti in un'ottica di *economia circolare*, al fine di costruire un sistema in cui la materia possa essere recuperata e riutilizzata nella misura massima possibile, recependo le nuove Direttive UE del "*Pacchetto Economia Circolare*".

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DELL' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) è l'Autorità nazionale che svolge funzioni di regolazione, vigilanza e controllo anche nel settore dei Rifiuti Urbani e Assimilati, con gli stessi poteri e principi applicati negli altri settori di sua competenza (energia elettrica, gas, servizio idrico integrato).

2. L'ARERA in particolare, ha competenze in materia di:

a. predisposizione, approvazione e aggiornamento del Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti di costo e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, al fine di definire il Piano Economico Finanziario (PEF) a copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

b. fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe per il ciclo di gestione dei rifiuti e la formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

c. contenimento della possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

d. verifica della corretta redazione dei piani economici finanziari esprimendo osservazioni e rilievi;

e. promozione della tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni;

f. definizione dei livelli di qualità dei servizi sentite le Regioni, i gestori e le associazioni di consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

g. attuazione del principio di trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

h. vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi e loro adeguamento agli obiettivi imposti dalla Normativa Europea;

i. promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio.

ARTICOLO 4 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NUOVO METODO TARIFFARIO

1. L'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente con **deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019** avente ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e relativi *Allegati e Appendici* ha adottato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Nuovo Metodo Tariffario (MTR) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per la determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

2. La Tariffa assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati sulla base di criteri di **efficienza, efficacia, economicità, trasparenza** della gestione e **selettività** (orientando le risorse strettamente necessarie

al conseguimento di uno specifico obiettivo prescelto), nel rispetto delle norme nazionali e dei principi imposti dalla normativa comunitaria europea.

3. I costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti riconosciuti per ciascun anno sono determinati sulla base di costi certi, verificabili e desumibili da fonte contabile obbligatoria riferiti a quelli risultanti dal bilancio di esercizio del secondo anno antecedente a quello di competenza.

4. Il Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore è corredato dai documenti stabiliti nella deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 alle cui norme e contenuti si rinvia e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5 - GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di igiene urbana è affidato dal Comune in concessione al Gestore a seguito di gara ad evidenza pubblica svolto secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio. Il Gestore provvede allo svolgimento del servizio inerente la gestione dei rifiuti, comprese le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi.

2. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, applica e riscuote direttamente la tariffa rifiuti soggetta ad IVA.

3. Il servizio è reso secondo le modalità che consentano di misurare, in peso, in numero o in volume per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il Gestore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, predispone e redige il Piano Economico Finanziario (PEF) in conformità al Nuovo Metodo Tariffario (MTR) da adottare con decorrenza dall'anno 2020.

ARTICOLO 6 - ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

1. Il Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore (cd. "Pef Grezzo" non definitivo) viene in seguito trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati. In caso di inerzia del Gestore nella predisposizione del Piano Economico Finanziario, l'ETC che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione ad ARERA, informando contestualmente il gestore. L'Autorità, ricevuta la comunicazione, provvede a diffidare il Gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

2. L'Ente Territorialmente Competente valida il Piano Economico Finanziario verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni in esso contenuti con gli obiettivi stabiliti nel contratto di servizio. L'ETC entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero nel termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, provvede a trasmettere ad ARERA, il Piano Economico Finanziario validato ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'approvazione.

3. Le tariffe del corrispettivo del servizio sono approvate di regola entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa statale.
4. Le modalità di validazione del Piano Economico Finanziario vengono svolte ottemperando alle prescrizioni stabilite da ARERA nella deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nei casi in cui l'Ente Territorialmente Competente sia un soggetto diverso dal Comune, quest'ultimo riceve il Piano Economico Finanziario validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso determina, entro i termini previsti dalla normativa, le tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche.
6. Nelle more della definitiva approvazione del PEF da parte di Arera, le tariffe definite e risultanti dal piano validato dall'Ente Territorialmente Competente, costituiscono i "prezzi massimi" applicabili "provvisori" del servizio integrato che possono essere applicati agli utenti dei servizi assumendo piena ed immediata efficacia.

ARTICOLO 7 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Ente Territorialmente Competente costituente il Piano Economico Finanziario ed in caso di esito positivo, lo approva, salva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni.

ARTICOLO 8 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI

1. La «**Carta di qualità del servizio**» è il documento attraverso il quale il Gestore, erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio stesso. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta di qualità dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani dando risalto in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale e al rapporto diretto con l'utenza.
2. Il Comune, al fine di migliorare la trasparenza del servizio nei confronti degli utenti, provvede a pubblicare la Carta di Qualità dei Servizi sul proprio sito internet.
3. Sui siti web del Gestore e del Comune, devono essere riportati i link che forniscano i dati necessari ad attuare il principio di trasparenza. La Carta di Qualità del servizio dovrà in particolare contenere le informazioni che consentano all'utente di comprendere agevolmente il calcolo della tariffa, i documenti per la riscossione e pagamenti, le singole voci di addebito, le modalità di pagamento, le necessarie informazioni ed i canali di contatto attraverso le quali l'utente del servizio rifiuti possa ottenere chiarimenti ovvero promuovere istanze, reclami, esprimere giudizi sulla qualità del servizio offerto, nonché i recapiti del responsabile del procedimento.

4. Qualsiasi variazione di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio dovrà essere comunicata agli utenti con un adeguato preavviso ed i soggetti coinvolti nella filiera dovranno dialogare tra loro per trasmettere le informazioni richieste agli utenti.

5. Si applicano in ogni caso, anche le disposizioni prescritte in materia da ARERA in materia di trasparenza.

ARTICOLO 9 - EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. La Legge 28 Giugno 2019 n. 58 di conversione del Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 modifica il comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie nel modo seguente:

2. ai sensi dell'art. 13 - comma 15 della precitata normativa, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. ai sensi dell'art. 13 - comma 15 *bis*, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

4. L'art.13 - comma 15 *ter* prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia costitutiva dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. L'art. 13 - comma 15 *quater* ha stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.
6. Nel rispetto delle predette disposizioni che determinano l'efficacia costitutiva delle deliberazioni e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, gli stessi hanno **efficacia dal 1° gennaio dell'anno** cui si riferiscono.

ARTICOLO 10 - LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva realizza nel Comune di Malnate sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. L'identificazione dell'utenza alla quale è associata la misurazione della quantità di rifiuto avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.
2. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica, tramite l'utilizzo di sacco nero/contenitore dotato di microchip personalizzato. Si applica il sistema volumetrico attraverso la registrazione del numero dei conferimenti effettuati dal singolo utente mediante la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi.
3. Gli utenti sono tenuti a ritirare annualmente la prescritta attrezzatura standard (KIT) e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate, utilizzando esclusivamente i sacchi o i contenitori forniti dall'Ente Gestore.
4. Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina dettagliata in materia contenuta nel vigente regolamento comunale di igiene urbana (conferimenti, contenitori per la raccolta, criteri organizzativi per il servizio di raccolta, norme specifiche per le raccolte differenziate, raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, ecc).

ARTICOLO 11 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa e della gestione del servizio, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'utenza non domestica ovvero provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli destinati ad uso abitazione, come previsto dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana.
2. Si rinvia alla disciplina dettagliata in materia contenuta nel vigente regolamento comunale di igiene urbana.

ARTICOLO 12 - SOGGETTO ATTIVO

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni

interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia imposizione. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti in tal caso è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione della tariffa sui rifiuti, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

ARTICOLO 13 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tariffa sui rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento comunale di igiene urbana e del presente regolamento.

3. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda famiglia risultante dall'anagrafe della popolazione o in mancanza, il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

b) per le utenze non domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono obbligati in solido al pagamento dell'unica obbligazione tributaria.

6. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, energia elettrica, gas, telefonica o informatica ecc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

7. Per le utenze non domestiche la presenza di macchinari e/o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

8. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione/occupazione dei locali ed aree.

9. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

10. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

11. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il mancato ritiro della dotazione, non comportano esonero o riduzione della Tariffa.

ART. 14 - SOGGETTI PASSIVI

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno o di nuovo insediamento, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

2. Nel numero dei componenti devono essere dichiarate le persone che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultino dimoranti presso la famiglia per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).

3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile conferito dalla singola utenza.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con vincolo di solidarietà per il pagamento della tariffa.

5. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti il nucleo abitativo non rilevabili dai registri anagrafici ed in tutti i casi di cui al precedente comma 2, devono essere denunciate al Gestore con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.33.

6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente dimoranti altrove. Non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, i soggetti che risultino iscritti negli elenchi anagrafici del Comune nonché residenti in una determinata unità abitativa ma di fatto assenti per i seguenti motivi, debitamente documentati:

a. soggetto che svolga attività di lavoro, di studio o servizio di volontariato all'estero e/o fuori Provincia per un periodo superiore all'anno;

b. coloro che sono ricoverati in maniera continuativa, per un periodo superiore all'anno, presso strutture sanitarie di cura, di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi o istituti penitenziari.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTATA A TARIFFA

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano assoggettabile alla tariffa, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie calpestabile dei fabbricati è misurata sul filo interno dei muri delle unità principali, pertinenziali ed accessorie, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile dei locali tassabili è dichiarata dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 33, ricavata dalla scheda catastale ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria dell'immobile.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla tariffa rimane solo quella calpestabile.

5. Per l'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il mancato ritiro della dotazione non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ARTICOLO 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Tariffa è composta da una componente fissa e da una quota variabile come disciplinate dal precedente articolo 14, comma 3 e determinate ottemperando alle disposizioni del nuovo Metodo Tariffario (MTR) definito nella delibera ARERA 443/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17 - ESCLUSIONI DALL' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa sui rifiuti, ai sensi della normativa vigente, i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, una produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati e precisamente:

a. per le utenze domestiche, le unità immobiliari prive di arredo e contestualmente sprovviste di qualsiasi utenza attiva per la fornitura di servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, telefonica, idrica ecc). Comporta assoggettamento a tariffa, anche se privo di mobili e/o servizi a rete, il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile. L'attivazione, anche di una sola utenza di servizi pubblici di rete, costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa.

b. per le utenze non domestiche, gli immobili che si trovino nelle medesime condizioni di cui alla lettera a) e contemporaneamente privi di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso;

c. i fabbricati non agibili, non abitabili e di fatto non utilizzati, purchè tale condizione sia confermata da idonea documentazione;

- d. le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed alla superficie oggetto dell'intervento comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purchè di fatto non utilizzate;
- e. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni, scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;
- f. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose; sono pertanto soggetti a Tariffa i locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto come gli oratori, stanze per lezioni di catechismo ed altre varie attività;
- g. i locali adibiti a ripostigli, solai, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione e locali simili, limitatamente alla parte con altezza inferiore a mt.1,50;
- h. i locali e le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- i. i balconi, terrazze e tettoie di utenze domestiche, purchè non chiusi su tre lati verso l'esterno;
- j. per le utenze non domestiche, i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non si abbia, di regola la presenza umana; per le utenze domestiche, i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori;
- k. per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili con stabile recinzione visibile; la superficie su cui insiste l'eventuale impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici e locali simili;
- l. edifici di proprietà del Comune di Malnate e dallo stesso utilizzati;
- m. le istituzioni scolastiche statali ubicate sul territorio comunale;
- n. le superfici degli insediamenti limitatamente alle porzioni dove sono posizionati gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati per le lavorazioni vere e proprie; sono soggette alla tariffa sui rifiuti tutte le altre superfici degli insediamenti produttivi comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, depositi, magazzini ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- o. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa sui rifiuti le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non siano di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- p. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a sale operatorie e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, radiologia, radioterapia, riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da

malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa sui rifiuti nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa sui rifiuti.

q. Sono esclusi dalla tariffa sui rifiuti i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Le condizioni di esclusione di cui ai commi precedenti devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione originaria o di variazione; esse si applicano limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.

3. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa, entro i 30 giorni successivi, il soggetto passivo deve dichiarare la variazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre alle sanzioni di cui all'art.37.

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Ai sensi della normativa vigente, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione rifiuti e la responsabilità dello smaltimento rimane in capo al relativo produttore, tenuto a provvedervi a proprie spese.

2. Nella determinazione della superficie tariffabile non si computano quelle superfici o parti di esse in cui si producano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; sono pertanto soggette a tassazione quelle aree nelle quali si abbia un'occasionale presenza di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, ecc.).

3. La detassazione spetta ai magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di merci rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili nonché alla parte d'area destinata al deposito o allo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti rientranti nella predetta categoria dei rifiuti.

4. Nell'ipotesi in cui sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati o vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formino rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti dalle aree produttive delle utenze non domestiche che svolgono attività artigianali o industriali, alle superfici è applicata una percentuale di riduzione stabilita nella misura del 25%;

5. L'esclusione o la riduzione di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta agli utenti dietro presentazione di apposita dichiarazione di cui all'articolo 33 allegando la documentazione entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento di seguito specificata:

- indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- copia di specifico contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata che preveda la raccolta dei suddetti rifiuti;
- copia dell'autorizzazione rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare;
- formulario rilasciato al contribuente dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER;
- copia del Modello Unico di Dichiarazione - MUD - per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o in assenza altro documento come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 controfirmato dai soggetti autorizzati;
- la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre per la produzione dei rifiuti in oggetto e le relative superfici calpestabili;
- la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.;

6. Per fruire dell'esclusione o riduzione, gli interessati devono presentare annualmente istanza corredata della documentazione sopra indicata e in mancanza si procederà al recupero della quota di riduzione o esclusione indebitamente applicata.

7. La riduzione o esclusione della superficie si applica dall'anno successivo alla richiesta. In assenza di dichiarazione da parte del produttore di rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

8. Si rinvia alla disciplina dettagliata in materia contenuta nel vigente regolamento comunale di igiene urbana.

ARTICOLO 19 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. La tariffa è articolata fra le due fasce di **Utenza Domestica** e **Utenza Non Domestica**.

1.a) Utenza Domestica

Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente ad uso abitativo e locali di categoria catastale C2, C6 e C7. In tali luoghi e locali si producono "*rifiuti domestici*" anche ingombranti.

1.b) Utenza Non Domestica

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, destinati allo svolgimento delle attività professionali, commerciali, industriali, artigianali, di servizio e produttive in genere. I "rifiuti dell'utenza non domestica" provengono dalle predette attività.

2. La classificazione per le attività non domestiche viene effettuata secondo l'allegato 1) punto 4.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. (Allegato A al presente regolamento). La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe riferite alla classificazione delle attività secondo l'allegato richiamato. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza.

3. Per l'individuazione della classe di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti quali le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, al codice ATECO dell'attività svolta ed altri elementi risultanti dai pubblici registri.

4. I locali delle utenze non domestiche eventualmente adibite ad attività diverse e non esattamente indicate nella classificazione di cui all'allegato 1) punto 4.3 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si considera ai fini dell'applicazione della tariffa, il criterio dell'attività prevalente risultante dalla visura camerale, fatta salva la verifica da parte del gestore di oggettivi parametri quantitativi.

5. Ciascuna utenza non domestica è sempre tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per i servizi di igiene urbana messi a disposizione di tutti i cittadini. La quota variabile della Tariffa Rifiuti applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.

6. In caso di soggetto con codice ISTAT che ne identifichi l'attività, per il quale il gestore del servizio riscontri una produzione di rifiuti anomala, previo accertamento e redazione di idonea documentazione, può essere disposta la riclassificazione dell'utente in una categoria tariffaria più equa.

7. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica e/o non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

8. La tariffa per ogni attività è comunque unica, anche nel caso in cui le diverse superfici occupate abbiano distinte destinazioni d'uso e/o siano ubicate in luoghi diversi.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolge anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. A tali utenze sono assegnate dotazioni distinte sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTI MINIMI

L'ente gestore (Comune) mantiene il diritto, qualora lo ritenga, di istituire dei conferimenti minimi.

TITOLO II
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 21- UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

- **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purchè utilizzate fino ad un massimo 183 giorni;
- **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. **Le utenze domestiche** sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, si considera un numero di occupanti pari a 3 (tre).

ARTICOLO 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LE UTENZE AD USO ABITATIVO

1. Alle utenze domestiche che provvedano in modo continuativo mediante compostaggio domestico al recupero della frazione organica proveniente da attività di giardinaggio (foglie, erbe, ramaglie) può essere riconosciuta una riduzione sulla parte fissa della tariffa da definirsi in sede di adozione del piano tariffario. La riduzione è proporzionale alla durata dell’occupazione ed è riconosciuta a seguito di apposita richiesta presentata dall’utente al Gestore secondo il modello proposto.

2. Gli utenti devono utilizzare un apposito contenitore a cui deve corrispondere un unico nucleo familiare.

3. Il Gestore o il Comune potranno in qualunque momento effettuare controlli presso l’utenza domestica per verificare la corretta e reale pratica del compostaggio. Ad esito della verifica, qualora si riscontri che la pratica del compostaggio non sia correttamente o realmente effettuata dall’utenza, si dispone la revoca immediata dell’agevolazione applicata e rimane salva l’applicazione di sanzioni ai sensi di legge.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione fissati dall’art. 33. In difetto, il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione ai sensi di legge.

ARTICOLO 23 - AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI

1. Per l'utenza domestica il cui nucleo familiare sia composto al 1° gennaio di ogni anno, da bambini di età inferiore ai 3 (tre) anni, è riconosciuta una riduzione per bambino da definirsi in sede di adozione del piano tariffario. L'amministrazione comunale fornirà al gestore apposito elenco prima di procedere alla fatturazione.

ARTICOLO 24 - AGEVOLAZIONE PER UTENZA DOMESTICA IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO

1. All'utenza domestica nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti che per diverse ragioni (anziani, allettati, disabili) ricorrano a presidi medici ospedalieri "usa e getta" (pannoloni, traverse, cateteri, sacche di raccolta, ecc.) verrà riconosciuta una riduzione per utente da definirsi in sede di adozione del piano tariffario.

2. Per accedere a tale riduzione, l'utente interessato o persona da questi delegata, è tenuto/a a presentare apposita richiesta secondo la modulistica resa disponibile dal Gestore del servizio, corredata da certificazione medica a firma del medico curante o del personale medico che ne attesti la validità.

3. La riduzione verrà erogata in maniera proporzionale alla durata effettiva dell'utilizzo del presidio medico richiesto.

ART. 25 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali accorda, nel rispetto della normativa vigente, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati che versino in condizioni economico sociali disagiate, un sussidio per il pagamento della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. La Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 di conversione del D.L. n.124/2019 (Decreto Fiscale) ha introdotto il "**Bonus sociale per i Rifiuti**" regolamentato nel rispetto delle disposizioni determinate da ARERA.

ARTICOLO 26 – DONAZIONI ANTI SPRECO PER FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

1. Per l'attuazione di azioni finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari ed alla donazione delle eccedenze alimentari da riutilizzare per fini sociali, è riconosciuta una riduzione della tariffa all'utenza non domestica operante nel settore alimentare che in via continuativa devolva le eccedenze alimentari a titolo gratuito, alle persone in condizioni di bisogno ed a sostegno delle fasce più deboli.
2. Si rinvia alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 articolo 2, comma 1 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*), per la definizione di «operatori del settore alimentare», «soggetti donatori», «eccedenze alimentari», «spreco alimentare», «donazione», «termine minimo di conservazione» e «data di scadenza».
3. Le categorie di natura alimentare vengono integrate dall'articolo 71 bis "*Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale*" della Legge 24/04/2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che modifica l'articolo 16 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 introducendo il comma *d-bis* al quale si rinvia.
4. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione fiscale (fatture) da cui si evincano i quantitativi devoluti. Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni di cui all'art. 37.
5. Il coefficiente di riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. L'agevolazione verrà riconosciuta in sede di determinazione delle tariffe di competenza dell'anno.

ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo.
2. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Le materie oggetto di riciclo sono stabilite nell'Allegato C) della parte IV del D.Lgs. 152/2006 sostituito dall'art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 205 del 2010.
3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare **entro il 31 gennaio di ogni anno** apposita dichiarazione attestante la quantità di

rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Viene riconosciuta una riduzione per utente da definirsi in sede di adozione del Piano tariffario.

ARTICOLO 28 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa della tariffa nella misura del 50%:

a) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore, non è ammessa la riduzione per utilizzo di compostiera;

b) per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado adibite ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate;

c) per gli edifici adibiti ad oratori qualora gli stessi dimostrino di aver attuato nell'arco dell'anno politiche di sensibilizzazione e di formazione alla raccolta differenziata tramite progetti e/o attività a tema rivolte ai loro utenti;

d) per le associazioni iscritte al Registro Volontariato Provincia di Varese.

ART. 29 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Il Comune può prevedere agevolazioni per feste, eventi o mostre riservandosi di subordinarle al corretto svolgimento delle raccolte o collegandole ai sistemi di misurazione puntuale.

ARTICOLO 30 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la Tariffa rifiuti. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 - bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31.

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, provvede a corrispondere al Comune un contributo quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il contributo erogato dal MIUR deve in seguito essere riversato al Gestore del servizio stesso.

3. Tale somma è sottratta dai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti.

ARTICOLO 31 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico.

2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorni di occupazione.

ARTICOLO 32 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. Alla tariffa sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di competenza della Provincia stessa ma la cui riscossione è affidata ai Comuni. Il tributo è stato istituito dall'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. L'articolo 38 *bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente. Per tutti i pagamenti disposti tramite F24, a partire dal 1° giugno 2020, il riparto a favore della Provincia viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate mentre in caso di riscossione attraverso altri canali di pagamento, la disciplina delle modalità operative di riversamento viene demandata ad apposito decreto ministeriale.

3. Viene determinato per legge il Tributo Provinciale nella misura massima del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salva la possibilità di stabilire da parte della Provincia, una minore misura applicabile.

TITOLO III
DICHIARAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI
ARTICOLO 33 - DICHIARAZIONE DELL'UTENTE

• ATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. L'utente ha l'obbligo di attivare il servizio e ritirare i dispositivi per il conferimento dei rifiuti. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore.

2. Nella dichiarazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Le generalità dell'occupante/detentore/possessore, intestatario della scheda di famiglia, la residenza, il codice fiscale, recapito telefonico, se in possesso, l'indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza l'indirizzo di posta elettronica;
- b. gli identificativi catastali dei locali occupati, indirizzo di ubicazione, il numero civico, il piano e se esistente il numero dell'interno, la superficie calpestabile;
- c. copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- d. il numero degli occupanti e generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti occupanti l'immobile;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, la sede, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del legale rappresentante denunciante;
- c. Gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate, indirizzo di ubicazione, la superficie calpestabile e le destinazioni d'uso dei locali delle aree denunciate, l'indicazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani oltre alla documentazione prevista nell'articolo 18 del presente regolamento,
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- e. Data di inizio dell'occupazione /conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente presso lo sportello del gestore appositamente dedicato che ne rilascia apposita ricevuta. Nel caso in cui la dichiarazione sia spedita a mezzo raccomandata A/R o fax è necessario allegare un documento di identità del firmatario e la dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale; nel caso invece di invio tramite PEC la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi 2 e 3 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza entro il termine, si applica la sanzione prevista dall'articolo 37 del presente regolamento.

- VARIAZIONE DELL'UTENZA

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 35.

7. Nel caso in cui la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare per i soggetti residenti nel Comune l'utente non è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione in quanto direttamente rilevabile dalla banca dati anagrafica.

8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione dell'utenza entro i termini e nelle modalità indicate nell'articolo precedente, si applica la sanzione prevista dal successivo articolo 37.

- CESSAZIONE DELL'UTENZA

9. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, deve essere dichiarata entro 30 giorni dal relativo evento e comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso della tariffa eventualmente già versata a decorrere dal primo giorno successivo al verificarsi dell'evento. La cessazione comporta contestualmente la restituzione dei dispositivi consegnati.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini di cui al precedente comma, i relativi effetti decorrono dalla data della presentazione; la tariffa rifiuti non è dovuta per le annualità successive alla effettiva cessazione soltanto se l'utente dimostri, con idonea documentazione, di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se sia stato assolto il pagamento della tariffa dal detentore, occupante o possessore subentrante.

11. Nella dichiarazione di cessazione deve essere indicato la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di residenza per l'invio dell'eventuale conguaglio.

12. Gli eredi solidalmente obbligati che continuino ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso in cui l'utente intestatario della tariffa deceduto risulti l'unico occupante l'immobile, gli eredi dello devono presentare la dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 9.

ARTICOLO 34 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Gestore del servizio esercita attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa per i rifiuti ed in particolare provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 33, nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al

titolo II.

2. Il Gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari può richiedere all'utente del servizio:

- a. chiarimenti relativi al contenuto delle dichiarazioni presentate;
- b. notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- c. l'esibizione di documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili o documenti necessari all'accertamento;
- d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree, nonché agli amministratori condominiali;
- e. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- f. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
- g. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
- h. documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti;
- i. accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste e nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
- j. altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo;
- k. rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti.

3. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggior importo della tariffa ovvero, in mancanza di attivazione, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione oppure, nel caso in cui riscontri elementi discordanti può, nello stesso termine, fornire precisazioni e documentare elementi giustificativi che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Il gestore provvede ad emettere la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa nel caso in cui l'utente non si sia presentato o non abbia dato riscontro e/o ritenute infondate le giustificazioni addotte.

4. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista dall'articolo 37.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.

6. Gli uffici comunali trasmettono al gestore, nel rispetto delle normative vigenti e con periodicità concordata col Gestore medesimo, per quanto possibile a mezzo collegamento telematico:

- a. le autorizzazioni per occupazioni di locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico;
- b. i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- c. i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- d. ogni variazione anagrafica relativa alla popolazione residente (nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio).

ARTICOLO 35 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Le fatture, sono emesse dal Gestore a seguito di concessione affidata dal Comune di Malnate. Il corrispettivo per i rifiuti è versato direttamente al gestore ed il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima, presso gli uffici postali, gli sportelli bancari ovvero mediante altre modalità eventualmente indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono inviate dal Gestore all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di spedizione autorizzate, allegando la modulistica per il pagamento precompilata e assicurando in ogni caso, la massima trasparenza anche al fine della semplificazione e facilitazione per il pagamento.
3. Per l'utenza non domestica le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore, ove attivato.
4. Il Comune, sentito il gestore con la deliberazione di approvazione delle tariffe, determina le scadenze per la fatturazione della Tariffa. E' facoltà del Comune differire le date di scadenza in situazioni straordinarie.
5. Non è dovuta la tariffa sui rifiuti qualora l'importo da versare per ogni anno sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate.

ARTICOLO 36 - RISCOSSIONE

1. Gli atti finalizzati alla riscossione emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dello stesso secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'atto finalizzato alla riscossione deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. L'avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1 comma 691 della legge 147/2013, non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dall'art. 1 comma 794 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. Si rinvia per quanto non disciplinato al regolamento generale delle entrate comunali vigente.
4. Il gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché il richiedente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla

rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ARTICOLO 37 – SANZIONI

1. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è comminata la violazione. Le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito specificate:

a. In caso di OMESSA DICHIARAZIONE si applica la sanzione del 100% degli importi non versati con un minimo di € 25, 00 ed un massimo di € 500,00;

b. In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE il Gestore applica una sanzione dal 50% degli importi non versati, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;

c. In caso di OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO delle fatture il Gestore applica una sanzione del 30% degli importi non versati o parzialmente versati con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;

In caso di mancata riconsegna dei contenitori alla cessazione del contratto si applica la sanzione di 100,00.

ARTICOLO 38 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto direttamente mediante richiesta motivata al Gestore da parte dell'utente, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, allegando copia della ricevuta di pagamento.

2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso ed in esito all'esame della medesima, si provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

3. Nei casi di duplicazione o errore imputabile al gestore dell'importo iscritto nella fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.

4. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

5. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.

6. Non si procede a rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore a € 12,00.

ARTICOLO 39 - CONTENZIOSO

1. La giurisdizione in ordine alla tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge vigente.

ARTICOLO 40 - AUTOTUTELA

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, annullare totalmente o parzialmente ovvero revisionare un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 41 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle deliberazioni di ARERA emanate in materia ed alle successive ed eventuali modifiche normative.

ARTICOLO 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A)
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(aggiornate all'art. 58 *quinquies* della Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 di conversione del Decreto Legge n.124/2019)

01 – Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto
02 - Cinematografi e teatri
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
05 - Stabilimenti balneari - stazione ferroviaria
06 - Esposizioni ed autosaloni
07 - Alberghi con ristorante
08 - Alberghi senza ristorante
09 - Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli
10 - Ospedale
11 - Ambulatori, veterinari, studi medici, laboratori analisi
12 - Uffici , agenzie
13 - Banche, istituti di credito, studi professionali
14 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
15 - Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia
16 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli,
17 - Banchi mercato di beni durevoli
18 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
19 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio
20 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21 - Attività industriali con capannone di produzione
22 - Attività artigianali di produzione di beni specifici
23 - Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub
24 - Mense, birrerie, amburgherie
25 - Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
26 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
27 - Plurilicenze alimentari e/o miste
28 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
29 - Ipermercati di generi misti
30 - Banchi di mercato generi alimentari
31 - Discoteche night club
32 - Banchi mercato ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

L'articolo 58 - *quinquies* della Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 di conversione del Decreto Legge n.124/2019 (Decreto Fiscale) modifica la classificazione delle utenze di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 come segue: **gli studi professionali** vengono eliminati dalla categoria 12 per essere inseriti nella categoria n. 13 "banche ed istituti di credito". Il Gestore attiverà le procedure atte al reinquadramento della categoria.

ALLEGATO B)

INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 07/07/2020.

MISURE AGEVOLATIVE TRIBUTARIE STRAORDINARIE, ATIPICHE E URGENTI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ANNO 2020.

1. Per le utenze non domestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito di emergenza epidemiologica da COVID -19 è prevista un'agevolazione della tariffa fissa nella seguente misura, in ragione del periodo di chiusura:

- fascia 1: Per le utenze non domestiche, che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 si applica un'agevolazione della tariffa fissa, in ragione del periodo di chiusura ovvero con riapertura dopo il 04.05.2020 nella misura del 25% su base annua;
- fascia 2: Per tutte le altre utenze non domestiche soggette a chiusura con riapertura precedente al 04.05.2020 o che abbiano effettuato il servizio d'asporto nel settore alimentare sarà applicata una riduzione pari al 20% su base annua;
- fascia 3: Per tutte le altre utenze non domestiche che non siano state sottoposte a sospensione totale ma che abbiano comunque registrato una difficoltà economica per uno dei seguenti motivi:
 1. per deroga ricevuta dalla Prefettura di Varese alle chiusure imposte;
 2. per sospensione volontaria dell'attività , perché non rientrante tra quelle a cui stata imposta la chiusura della superficie;
 3. per le attività svolte in unico esercizio, con presenza di codici Ateco soggetti a diverse limitazioni o chiusure della superficie assoggettata a tariffa uguale o superiore al 25%;sarà applicata una riduzione pari al 15% su base annua;

2. Le utenze non domestiche che intendano richiedere l'agevolazione saranno tenute a presentare la relativa domanda entro il 15 Novembre 2020 nella quale dovranno autocertificare il periodo di chiusura ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio provvederà a rideterminare la tariffa dovuta.

4. L'agevolazione riguarderà esclusivamente i soggetti in regola con il pagamento della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni pregressi.

ALLEGATO C)

INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 07/07/2020

MISURE AGEVOLATIVE TRIBUTARIE STRAORDINARIE, ATIPICHE E URGENTI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE

1. Per le utenze domestiche economicamente svantaggiate per disagio economico, residenti in possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico, gas e/o idrico, relativamente alla corresponsione degli importi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, è applicata un'agevolazione pari a €. 20,00 su base annua sull'importo complessivo della fatturazione TARIP.

2. Le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze sopra descritte, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico.

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione l'intestatario dell'utenza domestica dovrà presentare apposita istanza entro il 15 novembre 2020 resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale venga dichiarato:

-il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione, ossia che l'agevolazione stessa possa essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo;

L'istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico:

- a) ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- b) ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro;
- c) ad un nucleo familiare Titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

4. In caso di morosità pregressa, l'agevolazione sarà trattenuta dal gestore della tariffa a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.